

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANDERLINI, BRANCA, BREZZI, GALANTE GARRONE, GIUDICE, GOZZINI, GUARINO, LA VALLE, LAZZARI, MASULLO, PARRI, PASTI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, ROMANÒ e VINAY**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1976

Norme per le nomine negli enti pubblici economici

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema di un penetrante controllo sulla conduzione degli enti pubblici economici e di gestione è al centro delle preoccupazioni del mondo politico e dell'opinione pubblica; avvenimenti recenti hanno rafforzato queste preoccupazioni. Ciò, crediamo, non tanto per una preconcetta sfiducia nei confronti di questi enti quanto per l'ingiustificato riserbo che circonda la loro gestione e l'attività. Essi, è bene ricordarlo, costituiscono il più massiccio e penetrante strumento pubblico di incisione sulla politica economica nazionale o dovrebbero consentire ai poteri pubblici di intervenire direttamente sul mercato, correggendo le storture ed i cicli, avendo come primaria finalità quella di promuovere il benessere collettivo e sociale.

L'ipotesi quindi di un controllo su questi enti può concernere vari momenti: dalla nomina degli amministratori alla gestione dell'ente pubblico e, soprattutto, alle partecipazioni azionarie del medesimo e ai criteri di gestione delle società collegate.

Allo stato attuale, è previsto unicamente un controllo successivo da parte della Corte dei conti sul bilancio di questi enti, la quale Corte ha il compito di riferirne i risultati al Parlamento per le eventuali deliberazioni, mentre non è minimamente definito un controllo sulle attività di partecipazione azionaria. Peraltro crediamo che quest'ultimo non possa avvenire se non nell'ambito di una auspicata e speriamo prossima riforma delle società per azioni. Rimane quindi, a nostro avviso, la possibilità concreta di garantire una forma di controllo, sia pure successiva e non vincolante, sulla nomina degli amministratori.

Poichè con la legge sulle ristrutturazioni e riconversioni industriale si è parzialmente affrontata la materia e poichè esiste in proposito un impegno del Governo a presentare un organico disegno di legge, è evidente che il testo che presentiamo va considerato come uno stimolo a fare e a fare al più presto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La nomina a presidente e a direttore generale degli enti pubblici economici e di gestione di competenza dei ministri o del Consiglio dei ministri è sottoposta al previo parere di una Commissione parlamentare di vigilanza, composta pariteticamente da deputati e senatori secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti parlamentari.

Art. 2.

Le proposte di nomina alle cariche di cui all'articolo 1 debbono riportare le motivazioni che giustificano la scelta ed una biografia della persona prescelta per la carica, nonché l'indicazione degli altri eventuali incarichi ricoperti presso enti pubblici e privati.

La Commissione di vigilanza ha il potere di richiedere ulteriori notizie, informazioni e delucidazioni necessarie alla propria pronuncia.

Art. 3.

Il parere di cui all'articolo 1 deve essere reso dalla Commissione parlamentare entro 30 giorni dalla data di richiesta. Qualora si avvalga dei poteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, il termine è prorogato di altri 30 giorni.

Scaduti inutilmente i termini, il parere si intende dato in senso favorevole.

Il parere non deve essere richiesto quando la nomina sia vincolata dalla designazione da parte di soggetti privati o pubblici non sottoposti al controllo del Governo.

Art. 4.

La pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina deve riportare nella premessa l'avvenuta esternazione del parere,

con la succinta esposizione, in caso di parere sfavorevole, dei motivi che hanno indotto l'autorità emanante a disattenderlo.

Art. 5.

La Commissione di cui all'articolo 1, può — sentito l'interessato — proporre all'autorità che lo ha nominato la revoca della nomina, qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico sia rilevabile manifesta incapacità o non rispondenza alle direttive impartite dal Parlamento o dalle autorità competenti.